



Martedì 12/12/2023

Nuovo regime forfetario: gli effetti del superamento della soglia di 100mila euro

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con la circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 l'Agenzia Entrate ha affrontato gli effetti delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 al regime sostitutivo con aliquota fissa del 15% riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale.

Tra le novità l'introduzione di una speciale causa di fuoriuscita "immediata" dal regime forfetario in caso di superamento della soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti nel corso dell'anno. Se in corso d'anno si percepiscono ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85mila euro ma comunque inferiore ai 100mila, si rimane all'interno del regime forfetario nell'anno in corso per uscirne in quello successivo e ciò comporta la rettifica dell'Iva non detratta (articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972).

I contribuenti che, invece, nel corso dell'anno superano la soglia dei 100mila euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall'inizio dell'anno, mentre, per l'Iva, entra nel regime ordinario dal momento dell'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l'integrazione della relativa fattura, con l'emissione di una nota di debito per l'importo della corrispondente imposta. Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

La circolare precisa inoltre:

- che se il contribuente intraprende l'attività in corso d'anno, il superamento del limite di 100mila euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d'anno di attività;
- che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1° gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85mila euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.